

Ordine del giorno:

-Modifica Statuto

-Varie ed eventuali



Assume la presidenza dell'Assemblea il presidente del Consiglio Direttivo, il sig. Pietro Angelo Valente-che constata valida e regolare la convocazione della presente assemblea e incarica alla verbalizzazione il segretario dell'Associazione, sig.ra Patrizia Capriolo.

Il Presidente, in ordine al primo o.d.g., premesso che copia del nuovo statuto è stata inviata ai soci al momento della convocazione dell'Assemblea, illustra i motivi che hanno portato il Consiglio Direttivo a proporre la modifica dello statuto. In particolare la suddetta ulteriore modifica si è resa necessaria a seguito delle osservazioni pervenute dalla Regione Campania per l'iscrizione al Registro Regionale del volontariato dell'associazione Ekoclub di Avellino. Il Presidente dà lettura dello statuto sociale, allegato al presente Atto, e dopo ampia discussione viene posto a votazione e l'assemblea tutta approva all'unanimità, demandando al Presidente il potere di apportare le eventuali modifiche richieste in sede di registrazione.

Visto il parere favorevole dei soci, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme stabilite da statuto

L'Assemblea delibera

- Di approvare le modifiche statutarie;
- Di adottare il nuovo statuto;
- Di dare tempestiva comunicazione ai soci che tutte le attività dell'Associazione **"Ekoclub International OdV-Sezione provinciale di Avellino"** si conformino al nuovo statuto.

Al termine della delibera, essendo esauriti i punti all'ordine del giorno e nessun altro prendendo la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 18.00 previa lettura e approvazione.

Il Segretario verbalizzante

Patrizia Capriolo

Il Presidente

Pietro Angelo Valente



UFFICIO TERRITORIALE DI AVELLINO
Eseguita registrazione 13-2-19 al n° 285
Serie 111 Versamento effettuato il 13-2-19
Mod. 123 rilasciato da Concessionario Cod.
n° 5387 BPER
Cod. Az. 15102
per € 200,00 (Duecento)
p. IL DIRETTORE

[Signature]

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

" EKOCLUB INTERNATIONAL OdV – SEZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO "

Art. 1

(Costituzione - Denominazione - sede - durata)

1. **Costituzione e denominazione-** E' costituita l'Associazione denominata " Ekoclub International OdV- Sezione Provinciale di Avellino ".

L'associazione è un'articolazione territoriale di Ekoclub International ONLUS, fondato a Roma il 14 marzo 1977 e rappresenta i propri soci e le sezioni comunali per il raggiungimento degli scopi associativi

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ed in particolare del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n.117/2017), con particolare riguardo agli artt. 32 e ss., nonché della normativa legislativa, anche regionale, e regolamentare ivi richiamata e delle successive modifiche ed integrazioni; l'Associazione si sottopone ai vincoli derivanti dall'adesione all'Associazione Ekoclub International ONLUS.

L'associazione utilizzerà l'indicazione di Organizzazione di Volontariato e del relativo acronimo, O.D.V., negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico una volta acquisita tale qualifica ai sensi di legge, senza modifiche del presente atto.

2. **Sede e durata-** L'Associazione ha sede legale in Avellino alla via Michele Pironti n.5, C.A.P. 83100.

La sede legale può essere trasferita con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci , non comporta modifica dello statuto ma obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può aprire, chiudere e/o trasferire sedi secondarie e/o sedi operative. L'apertura e il trasferimento di sedi secondarie e/o operative non comporta modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati con le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

3. **Vincolo dell'osservanza dello Statuto-** Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto sociale, nonché agli obblighi derivanti dalla legge e dall'adesione all'Associazione Ekoclub International ONLUS e dallo statuto e dai regolamenti emanati da quest'ultima.

Art. 2

(Attività di interesse generale)

1. **Principi ispiratori-** L'associazione è aconfessionale, apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente , utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democraticità della struttura , solidarietà, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente



connesse e/o accessorie, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i quali svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

Art. 3 (Fini istituzionali)

1. L'Associazione, in conformità dell'atto di costituzione e agli scopi che si propone, persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge, prevalentemente in favori di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale:
2. L'Associazione si impegna a promuovere la tutela dell'ambiente e delle acque, la valorizzazione del paesaggio; essa non persegue fini di lucro e non ha per oggetto l'esercizio di attività commerciale. Promuove un equilibrato rapporto tra uomo ed ambiente in modo da consentirne una rispettosa fruizione anche favorendo iniziative volte alla tutela della salute intesa come bene individuale e collettivo.

Ekoclub International si adopera inoltre per:

- a) avvicinare gli associati alla natura onde conoscerla, rispettarla, tutelarla, anche favorendo scambi culturali tra persone di diversa nazionalità;
- b) promuovere la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale, del paesaggio e del patrimonio faunistico, ittico e botanico, favorendo scambi culturali a livello nazionale ed internazionale;
- c) approfondire i problemi connessi al degrado degli habitat e promuovere iniziative volte a contrastare l'inquinamento delle acque, dei suoli e dell'aria, nonché l'uso irrazionale delle risorse naturali e dell'energia anche attraverso il ricorso alla ricerca scientifica ed alle innovazioni tecnologiche;
- d) incentivare l'impiego delle risorse energetiche rinnovabili per il beneficio di tutta la vita sulla terra;
- e) provvedere alla gestione diretta, anche in forma associata, di ambiti territoriali di interesse naturalistico;
- f) promuovere iniziative per un'agricoltura sostenibile e per la salubrità e sicurezza alimentare;
- g) promuovere azioni volte al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico, artistico, culturale con particolare riferimento a quello tutelato dalla legge vigente;
- h) di fornire alle Istituzioni, ad Enti pubblici ed ai privati la più completa disponibilità di uomini e mezzi nei casi di emergenza o calamità naturali, mettendo a disposizione le attrezzature, le capacità e le conoscenze dei propri volontari.

l) protezione civile ai sensi della legge n.225/1992 e del D.Lgs.n. 1/2018 (art. 5, lettera y, D. Lgs. n. 117/2017);

l) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (art. 5. Lettera e, D. Lgs. n 117/2017);

m) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, lettera i, D.Lgs. n 117/2017);

n) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, lettera w, D.Lgs. n 117/2017).

o) a beneficio della collettività, l'Associazione si propone di operare nell'ambito tecnico logistico della Protezione Civile nei seguenti aspetti:

- 
1. Assistenza ad altre Associazioni del Volontariato di Protezione Civile in caso di esercitazioni o emergenze reali;
 2. Monitoraggio, prevenzione e interventi in caso calamità naturali;
 3. promuovere e svolgere corsi di aggiornamento e formazione nelle materie di protezione civile.

L'Associazione perseguirà gli interessi generali sopraelencati anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali

Art. 4 **(Attività connesse)**

1. Ekoclub International pur non svolgendo attività diverse da quelle di cui allo scopo sociale dell'art. 3 né attività diverse da quelle tipiche delle Onlus, si ripropone, per conseguire i propri fini istituzionali di:

a) organizzare attività culturali, ivi comprese quelle a carattere scientifico e tecnico, che propagandano e diffondono il valore dello sport come pratica umana compatibile con la natura, da realizzare anche attraverso iniziative promozionali a vari livelli;

b) promuovere e organizzare attività fisico sportive all'aria aperta con finalità ricreative e formative volte ad accrescere la conoscenza ed il rispetto dell'ambiente, svolgendo le proprie funzioni in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate ovvero con associazioni sportive dilettantistiche, in ogni caso nell'osservanza delle finalità istituzionali della Onlus;

- c) promuovere il recupero e la conservazione della biodiversità genetica, delle specie e degli ecosistemi anche attraverso la creazione e la gestione di centri di recupero e riproduzione della fauna;
- d) editare siti web, organizzare manifestazioni, attività d'istruzione, raccolta di documentazione e di dati, mostre, proiezioni cinematografiche e audiovisive, convegni, seminari, dibattiti, gite e visite guidate in particolare nelle aree protette al fine di diffondere la conoscenza del patrimonio ecologico-ambientale e faunistico;
- e) favorire gli incontri tra soggetti senza alcuna discriminazione politica, razziale e religiosa, anche attraverso la partecipazione alla gestione di centri sportivi e ricreativi, di aggregazione e di educazione, onde facilitarne il dialogo ed arricchire le rispettive esperienze in materia di tutela dell'ambiente;
- f) promuovere e svolgere corsi di aggiornamento e formazione nelle materie ambientali anche per docenti e dirigenti scolastici di ogni ordine e grado;
- g) svolgere attività di formazione ed aggiornamento, organizzando corsi di protezione civile e di vigilanza ambientale per il successivo ottenimento della qualifica di guardia ecologica, ambientale, ittica, venatoria e zoofila;
- h)-promuovere l'impiego, a titolo gratuito e volontario, di operatori per lo svolgimento delle attività di previsione, di prevenzione e gestione delle emergenze ambientali e civili, nonché per le attività di vigilanza ambientale, ecologica, ittica, venatoria, micologica e zoofila, per la difesa dal degrado del territorio ivi comprese le acque marittime entro i confini territoriali;
- l)- svolgere ogni attività connessa o complementare a quelle sopra indicate anche in collaborazione con associazioni, fondazioni, imprese operanti in analogo settore e con le quali si condividono finalità e obiettivi.

Art. 5

(Svolgimento dell'attività: Volontari- Dipendenti- Collaboratori di lavoro autonomo)

1. Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale dell'opera di volontari ossia di persone che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune ,mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale ,spontaneo e gratuito ,senza fini di lucro neanche indiretti ,ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari saranno rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa, mediante uno specifico regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che indicherà le tipologie di spesa per le quali potrà essere ammesso il rimborso ed i relativi limiti. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, E solo se l'assemblea dei soci abbia adottato un regolamento sulle tipologie di



spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività. Non può essere superiore al 50% del numero dei volontari. I lavoratori dell'associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'Associazione da conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione. Le collaborazioni di lavoro autonomo sono regolate dalle norme di legge applicabili e dai contratti individuali.

Art. 6

(Requisiti, diritti e doveri dei soci)

1. Possono far parte di Ekoclub International Sezione Provinciale di Avellino e le sue articolazioni territoriali tutti i cittadini italiani o stranieri che godono pienamente dei diritti civili e politici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, e le organizzazioni di volontariato che si riconoscono nello Statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi da spirito di solidarietà e che ne condividono le finalità e ne facciano espressa richiesta. Possono essere ammessi come soci anche altri enti del terzo settore, diversi dalle organizzazioni di volontariato e altri enti e/o organizzazioni senza scopo di lucro. Il numero totale di enti diversi dalle organizzazioni di volontariato non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

L'appartenenza ad Ekoclub International Sezione Provinciale di Avellino impegna i soci al rispetto delle norme del presente Statuto e di quello Nazionale, del relativo Regolamento d'attuazione e delle deliberazioni dei suoi Organi rappresentativi.



2. La richiesta di adesione, indirizzata al consiglio direttivo, deve essere formulata in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e regolamenti nonché, la presa visione della informativa relativa al trattamento dei dati personali ed il consenso al trattamento degli stessi. Se a richiedere l'ammissione dell'associazione è un soggetto minore d'età, la domanda d'iscrizione dovrà contenere i dati anagrafici e fiscali ed essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Se a richiedere l'ammissione all'associazione è un'altra organizzazione di volontariato ovvero un altro Ente del Terzo settore o un'altra organizzazione senza scopo di lucro, la domanda d'iscrizione dovrà contenere la copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto, il verbale dell'organo di amministrazione o dell'assemblea che manifesta la volontà di aderire all'associazione, e deve essere firmata dal legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato; Nel caso di organizzazione di volontariato o di altro ente del terzo settore, la domanda di iscrizione dovrà contenere anche il certificato attestante l'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore o, qualora il registro unico nazionale del Terzo settore non sia ancora stato

istituito, al registro regionale del volontariato o altro registro a cui l'ente è tenuto ad iscriversi; Il certificato attestante l'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata dal legale rappresentante dell'ente del terzo settore.

3. Il consiglio direttivo esamina le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, ed è libera l'iscrizione dei soci nel registro degli aderenti all'associazione ovvero delibera di negare l'iscrizione al richiedente. Se il consiglio direttivo nega l'iscrizione, la deliberazione deve essere esplicitamente motivata. La delibera motivata deve essere trasmessa all'interessato nel termine di 60 (sessanta)giorni dall'adozione. La comunicazione con cui si trasmette la delibera di denegazione dell'iscrizione deve contenere l'avvertimento della possibilità di proporre ricorso all'assemblea nonché del Termine di decadenza per la proposizione del ricorso ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 6.4.
4. Avverso la delibera del Consiglio Direttivo che nega l'iscrizione, l'interessato può proporre ricorso all'assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo precedente. L'assemblea, In occasione della prima convocazione successiva al ricorso, ascolta personalmente il ricorrente ed il Presidente dell'Associazione ovvero altro membro del consiglio direttivo in merito alla mancata iscrizione. L'assemblea decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio. Le eventuali votazioni sul ricorso saranno effettuate a scrutinio segreto.
5. In caso di accoglimento della domanda di adesione da parte del consiglio direttivo, ovvero da parte dell'assemblea ai sensi dell'articolo 6.4, la deliberazione è comunicata al richiedente. Della domanda di adesione da parte del consiglio direttivo, ovvero da parte dell'assemblea ai sensi dell'articolo 6.4, la deliberazione è comunicata al richiedente. Il nuovo socio, nei successivi 15 (quindici)giorni dovrà Versare al tesoriere dell'associazione la quota annuale di iscrizione. Il tesoriere rilascerà al socio la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento unitamente alla tessera dell'associazione.
6. Nel caso di socio persona giuridica, i diritti sociali garantiti al socio sono materialmente esercitati da un rappresentante designato dall'ente associato.
7. I soci partecipano attivamente alle attività promosse dall'Associazione e, se maggiorenni, hanno diritto al voto nelle assemblee della sezione alla quale sono direttamente iscritti.
8. Gli Enti, le Associazioni, i Gruppi, le Fondazioni, le Amministrazioni, i tesserati minorenni che condividono i principi statutari dell'Associazione, possono diventare soci simpatizzanti.
9. Il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi ed astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.
10. È comunque espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 **(Categorie di soci)**

Ekoclub International – comprende le seguenti categorie di soci :

- a) **Socio sostenitore** (categoria alla quale appartengono anche i soci "Servizio Nazionale Sorveglianza" e "Protezione Civile");



- b) Socio ordinario;
- c) Socio onorario;
- d) Socio simpatizzante.

I minori che vengono coinvolti nelle attività associative assumono la denominazione di "simpatizzanti". Status che non dà loro la qualifica di socio in ragione della loro minore età.

1. I soci onorari possono essere coloro che abbiano dato un contributo determinante al raggiungimento degli obiettivi dell'associazione o la abbiano sostenuta moralmente o materialmente. La qualifica di socio onorario viene concessa o revocata dalla assemblea degli iscritti in seduta ordinaria. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci. Salvo quanto previsto in materia di quota sociale relativamente ai soci onorari, tutte le categorie di soci godono degli stessi diritti ed hanno i medesimi doveri.
2. Lo status di socio, una volta acquisito, a carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 9 dello statuto. Non sono ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione limitativi di diritti o a termine.
3. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'associazione. I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa. Hanno diritto di essere informati tempestivamente dalle convocazioni delle assemblee, di riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, di far verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali degli organi sociali ed eventualmente estrarne copia, di eleggere ed essere eletti membri degli organi di amministrazione, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, salvo preavviso, di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali. Possono esercitare il diritto di voto in assemblea, direttamente o per delega, i soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.
4. I soci minorenni non possono esercitare il loro diritto di voto. Per i soci minorenni non è prevista la possibilità di esercitare il diritto di voto per delega. I soci minorenni non godono del diritto di elettorato passivo.
5. I soci hanno il dovere di:
 - a. rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
 - b. Tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'associazione;
 - c. svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
 - d. eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;
 - e. contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;
 - f. pagare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea dei soci.



Art. 8
(Provvedimenti disciplinari)

1. Per la violazione di questo Statuto, di quello nazionale, del Regolamento nazionale attuativo e degli ulteriori regolamenti emanati dall'Associazione, per l'inosservanza di eventuali norme amministrative emanate dagli Organi direttivi, ovvero per qualsiasi comportamento che possa nuocere all'Associazione, si applica l'art. 7 del Regolamento Nazionale.

Art. 9
(Perdita della qualità di socio)

1. La qualità di socio si perde per i seguenti motivi:
 - a) formale recesso unilaterale del socio;
 - b) mancato rinnovo della tessera associativa;
 - c) espulsione del socio, deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo Provinciale in presenza di gravi inosservanze dei doveri associativi, l'eventuale riammissione non potrà avere luogo prima che siano trascorsi due anni. In ogni caso la riammissione compete al Consiglio Direttivo Nazionale.
 - d) decesso del socio;
 - e) scioglimento dell'Associazione.

Art. 10
(Vincolo di giustizia)

1. Salvo quanto disposto nel presente statuto, con l'adesione ad Ekoclub International sezione provinciale di Avellino, i soci accettano di rimettere unicamente al giudizio del collegio dei probiviri nazionali dell'associazione Ekoclub International Onlus la risoluzione definitiva di ogni controversia associativa che dovesse insorgere tra i soci e/o tra i soci e l'associazione e le sue articolazioni. I provvedimenti adottati dagli organi di Ekoclub International Onlus hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei tesserati di Ekoclub International sezione provinciale di Avellino. I soci si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle dell'associazione per la risoluzione di qualsivoglia controversia nascente dall'attività associativa, e si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di quelle non rientranti nella competenza degli organi di giustizia e disciplina di Ekoclub International Onlus, purché le stesse possano essere rimesse ad arbitri ai sensi del codice di procedura civile. Il Consiglio Nazionale di ekoclub International onlus, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga al vincolo di giustizia; il diniego di autorizzazione alla deroga deve, in ogni caso, essere compiutamente motivato. Il Consiglio Nazionale di ekoclub International onlus, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, e comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato; decorso inutilmente detto termine, la deroga si presume concessa.



Art. 11
(Organi e cariche sociali)

1. Sono Organi di Ekoclub International Sezione Provinciale di Avellino :

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente della Sezione Provinciale;
- c) il Consiglio Direttivo Provinciale.
- d) Il Collegio dei Sindaci (se costituito)

2. Sono cariche sociali:

- a. Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- b. Il Segretario;
- c. Il Tesoriere;
- d. Il Presidente del Collegio dei Sindaci.

L'Assemblea dei soci può deliberare di istituire per ciascun quadriennio il Collegio dei revisori.

3. L'Associazione dovrà tenere i seguenti libri sociali:

- a. Il libro sociale degli associati o aderenti,
- b. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- c. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d. Il registro dei volontari
- e. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (se costituito);
- f. Il libro verbali Revisore legale dei conti (se nominato)

4. Gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci. Le cariche sociali di vicepresidente del consiglio direttivo, segretario e tesoriere possono essere attribuite dal consiglio direttivo tra i propri membri, qualora lo stesso consiglio lo ritenga opportuno. il collegio dei sindaci e leggi il rispettivo presidente. in sede di costituzione, i soci fondatori nominano gli organi e le cariche sociali, che rimangono in carica per quattro anni.

5. La durata degli organi sociali è di 4 anni. I membri del consiglio direttivo sono rieleggibili alla medesima carica. I membri degli organi sociali che subentrano nel corso del quadriennio, terminano il loro mandato allo scadere della Carica dell'organo nel quale sono subentrati.

6. Tutti i membri degli organi sociali e tutti coloro che ricoprono cariche sociali devono essere soci, con l'eccezione dei membri del collegio dei sindaci. I membri del consiglio direttivo



sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri soci, dalle organizzazioni di volontariato associate. Non può essere nominato membro del consiglio direttivo o sindaco, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Costituiscono Inoltre requisiti di eleggibilità e di permanenza della carica:

- a. Non aver riportato condanne penali definitive, anche diverse da quelle indicate Al comma precedente;
 - b. d non essere stati assoggettati da parte degli organi di Giustizia di Ekoclub International a sanzioni complessivamente superiori a tre mesi;
 - c. essere soci ordinari di Ekoclub International da almeno 12 mesi precedenti la data di effettuazione delle elezioni;
 - d. essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
 - e. non essere iscritti ad associazioni, gruppi e organizzazioni che perseguono obiettivi concorrenti o incoerenti con le finalità istituzionale di Ekoclub International.
7. I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza dell'associazione in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda dell'associazione stessa, previa delibera dell'assemblea dei soci in sessione ordinaria, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile da terzo. Le decisioni adottate dal consiglio direttivo con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con l'associazione, qualora le cagioni non danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 giorni dagli altri membri del consiglio direttivo e, ove istituito, dal collegio dei sindaci. ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.
8. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo, salvo quanto specificamente previsto per i membri del collegio dei sindaci.

Art. 12

(Assemblea Provinciale degli iscritti)

1. L'assemblea è il massimo organo deliberante dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Assemblea degli iscritti è formata da tutti gli aderenti iscritti all'Associazione che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.
2. L'Assemblea Provinciale è convocata mediante affissione dell'avviso di convocazione nella sede e comunque sul sito internet nazionale di Ekoclub International.
3. L'avviso di convocazione deve essere diffuso almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve indicare il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. Partecipano all'Assemblea tutti i soci aventi diritto al voto, che siano in regola con le quote di tesseramento annuali alla data di indizione dell'Assemblea.
5. Gli Enti, le Fondazioni, i Gruppi, le Associazioni, le Organizzazioni, in quanto affiliati e soci simpatizzanti ad Ekoclub International, hanno diritto al solo voto espresso dal legale rappresentante o da un suo delegato.
6. Di norma all'Assemblea Provinciale partecipano oltre ai singoli soci eventualmente non appartenenti ad alcuna sezione, i presidenti delle Sezioni Comunali, ove costituite. In tal caso i voti vengono conteggiati in base alla rappresentatività ed ogni Presidente esprime un voto ponderato secondo il numero degli iscritti rappresentati mediante un metodo di votazione che assicuri la segretezza ove il voto non sia palese. Per esigenze contingenti, per esempio un numero complessivo di soci inferiore a 200 a livello provinciale, è possibile derogare questo principio e convocare in Assemblea tutti i soci, ivi compresi quelli delle Sezioni Comunali ed Intercomunali. Il Consiglio Direttivo Provinciale può deliberare, qualora il numero dei soci a livello provinciale sia inferiore a 100 di convocare all'Assemblea i singoli soci anche appartenenti alle Sezioni Comunali, esclusa la rappresentanza dei rispettivi presidenti.
7. L'Assemblea Provinciale è indetta dal Consiglio Direttivo Provinciale ed è convocata dal Presidente Provinciale, sia in via ordinaria che straordinaria.
8. I soci non aderenti ad alcuna sezione comunale potranno comunque prendere parte personalmente all'Assemblea Provinciale.
9. L'Assemblea Provinciale Ordinaria è validamente costituita:
 - in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
 - in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

Le delibere dell'Assemblea Provinciale Ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentanti per delega.

L'assemblea ordinaria delibera in materia di:

- a) elezione degli Organi Sociali;
- b) approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- c) deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) deliberazione sull'esclusione degli associati;
- e) indirizzi e direttive Generali dell'associazione;
- f) Approvazione dei programmi dell'attività da svolgere.
- g) individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'associazione senza alcun fine di lucro;
- h) adozione, modifica o revoca di regolamenti interni;
- i) eventuale ratifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di necessità e di urgenza;
- l) approvazione o rigetto del bilancio preventivo, previo deposito del medesimo presso la sede sociale 15 giorni prima, onde consentirne la consultazione da parte di ciascun associato;



- m) approvazione o rigetto del bilancio consuntivo, previo deposito del medesimo presso la sede sociale e 15 giorni prima, onde consentire un eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
- n) determinazione dell'ammontare delle quote sociali anno è a carico dei soci;
- o) atti di straordinaria amministrazione;
- p) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Provinciale in seduta straordinaria è indetta su richiesta motivata per iscritto da un terzo dei soci aventi diritto al voto calcolato secondo il criterio della rappresentanza come sopra disciplinato ed è convocata dal Presidente Provinciale.

10. L'Assemblea Provinciale straordinaria approva:

- a) eventuali modifiche dello statuto con il voto favorevole del 50% + 1(uno) degli associati;
- b) delibera lo scioglimento dell'associazione nonché la liquidazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci.

Art. 13
(Presidente Provinciale)

- 1. Il Presidente Provinciale ha la legale rappresentanza di Ekoclub International Sezione Provinciale di Avellino e ne firma gli atti, rimane in carica per l'intero quadriennio ed è rieleggibile.
- 2. Il Presidente Provinciale:
 - a)-cura i rapporti esterni e le pubbliche relazioni;
 - b)- convoca l'Assemblea Provinciale;
 - c)- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale;
 - d)-convoca e presiede le riunioni delle commissioni tecniche e consultive ovvero delega tale funzione ai consiglieri provinciali in via transitoria o permanente;
 - e)-predispone la relazione al conto consuntivo da presentare alla ratifica del Consiglio Direttivo Provinciale ed all'approvazione dell'Assemblea Provinciale;
 - f)-redige la relazione tecnico-morale e finanziaria da presentare all'approvazione dell'Assemblea Provinciale;
 - g)-predispone la relazione al bilancio preventivo da presentare alla ratifica del Consiglio Direttivo Provinciale ed all'approvazione dell'Assemblea Provinciale;
 - h)- adotta provvedimenti in via d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo Provinciale nella prima riunione utile;
 - i) - Convocare le riunioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo, curandone l'ordinato svolgimento;
 - L)- Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - m) - Sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e custodirlo o farlo custodire dal Segretario presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci e l'eventuale estrazione di copia;
 - n)- Emanare i regolamenti interni degli organi sociali; Verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuovere l'eventuale riforma;
 - o)- Rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;

p)- Predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'Associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei soci;

q)- Vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;

r)- Eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza;

s)- In caso di necessità e di urgenza, assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi;

t)- Stipulare convenzioni tra l'Associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell'Assemblea dei soci e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale,

u)- I compiti demandati dal presente statuto ad altre cariche sociali interne al Consiglio Direttivo ove queste non siano elette.

v) svolge tutte le attività non attribuite dallo Statuto ad altri Organi.

3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente Provinciale può delegare ai Vice-presidenti ogni sua attribuzione.
4. In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente, le funzioni vicarie sono esercitate dal Vice-presidente, all'uopo delegato, o, in mancanza di delega, dal Vice Presidente più anziano, che continua a svolgere le funzioni di ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo eletto.
5. Il Vice-presidente, di cui al precedente comma, dovrà convocare l'Assemblea Provinciale per l'elezione del Presidente entro trenta giorni e le elezioni dovranno svolgersi entro i trenta giorni successivi.

Art. 14

(Consiglio Direttivo Provinciale)

1. Il Consiglio Direttivo Provinciale è l'Organo esecutivo dell'Associazione, gestisce l'ordinaria e la straordinaria amministrazione nei limiti stabiliti dal regolamento di attuazione e delibera sulle materie non rimesse dallo Statuto alla competenza esclusiva di altri Organi.
2. Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto dal Presidente da un numero pari di non superiore a 8 Consiglieri.
3. I componenti del Consiglio Direttivo Provinciale rimangono in carica per l'intero quadriennio e sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo Provinciale si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti e le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
5. Il Consiglio Direttivo Provinciale delibera a maggioranza relativa dei componenti presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo Provinciale sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, funzione quest'ultima svolta di norma dal Consigliere più giovane.



7. Il Consiglio Direttivo Provinciale, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni tecniche, consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso e composte da esperti.

8. Il Consiglio Direttivo Provinciale ha i seguenti compiti:

- a) eleggere nel suo seno fino a tre Vicepresidenti fra i quali il Presidente nomina il Vicepresidente Vicario;
- b) coordinare le attività delle Sezioni Provinciali;
- c) amministrare i fondi dell'Associazione per la realizzazione dei programmi approvati dall'Assemblea Provinciale;
- d) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- e) ratificare i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- f) adottare regolamenti organizzativi e applicativi dei settori, nonché tutti i provvedimenti utili alla migliore gestione associativa;
- g) adottare il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Provinciale. Il Presidente nel Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla data di approvazione del Bilancio deve inoltrare quest'ultimo al Coordinatore Regionale.
- h) adottare il bilancio preventivo e il programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Provinciale entro il mese di dicembre dell'anno precedente;
provvedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di eventuali rapporti di collaborazione e di dipendenza;
- i) nominare i rappresentanti dell'Associazione presso commissioni, comitati, consulte e organismi istituzionali a carattere provinciale, che siano riconosciuti a favore delle associazioni di protezione ambientale e protezione civile dalle normative nazionali e internazionali;
- j) deliberare la costituzione di eventuali commissioni tecnico-consultive e di organismi strumentali alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- k) istituire sedi operative o di rappresentanza in località diverse dalla sede legale;
- l) vigilare sulle Sezioni Comunali, e proporre al Consiglio Direttivo Nazionale lo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario straordinario delle stesse qualora si trovino nell'impossibilità di operare, di deliberare o abbiano compiuto gravi e reiterate violazioni dello Statuto e del Regolamento attuativo o eventuali irregolarità amministrative o inosservanza dei termini di cui all'art. 17 del presente Statuto;
- m) proporre all'Assemblea Provinciale eventuali modifiche e/o adeguamenti dello Statuto;
- n) indire l'Assemblea Provinciale sia in via straordinaria che ordinaria;
- o) stabilire o creare collaborazioni e alleanze con enti, associazioni, istituzioni, imprese e quanti altri perseguano gli stessi scopi;
- p) proporre le sanzioni disciplinari agli organi nazionali;
- q) deliberare su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente il Consiglio Direttivo.

9. Il Segretario può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Compiti propri del Segretario sono:

- a. L'assistenza al Presidente dell'Associazione nei suoi compiti di Presidente e del Consiglio Direttivo;

- b. L'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria, nonché la custodia dei verbali delle riunioni dei Collegi di controllo e di garanzia la cui istituzione sia preista nella costituzione dell'Associazione o successivamente deliberata dall'Assemblea;
- c. L'esame e il disbrigo della corrispondenza;
- d. La verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci e della validità delle eventuali deleghe scritte a parteciparvi;
- e. La regolazione degli interventi in Assemblea;
- f. La tenuta aggiornata del Libro dei Soci;
- g. La tenuta aggiornata dal registro dei volontari;
- h. La tenuta aggiornata dei registri dell'Associazione;
- i. La tenuta aggiornata degli altri libri sociali che la legge impone all'Associazione, quando la loro regolare tenuta non sia devoluta ad altri soggetti.

10. Il tesoriere può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Compiti propri del Tesoriere sono:

- a. Tenuta, controllo e aggiornamento dei libri contabili e della sottesa documentazione;
- b. Tenuta, controllo e gestione dei flussi di cassa degli eventuali conti correnti, depositi e simili;
- c. La riscossione delle entrate in favore dell'Associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute;
- d. Predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e delle relative relazioni contabili.

Art. 15

(Collegio dei Sindaci - revisori contabili)

- 1. Qualora non sia stato nominato in sede di costituzione dell'Associazione, l'Assemblea degli iscritti, con maggioranza assoluta dei voti dei presenti, può deliberare la costituzione del Collegio dei Sindaci, qualora lo ritenga opportuno. L'assemblea degli iscritti deve, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017, deliberare la costituzione del Collegio dei Sindaci, che assume le funzioni di organo di controllo ai sensi e per gli effetti della norma citata, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:**

- a. Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b. Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c. Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

La nomina del Collegio dei Sindaci è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti e nei limiti dell'art. 10 del D. Lgs. 117/2017.

L'Assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono stati superati per due esercizi consecutivi i limiti di cui al comma 2. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

2. Il collegio dei Sindaci si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuali con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a. Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;
- b. Il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio Direttivo, gli amministratori e il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società e degli enti da questa controllate;
- c. Coloro che sono legati all'Associazione o alle società o agli enti da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Si applica il disposto dell'art. 2399 del Codice Civile in quanto compatibile.

La cancellazione o la sospensione del registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 del Codice Civile sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco. All'atto dell'accettazione della carica, i Sindaci devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che sussistono i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto dell'Associazione e che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dal presente Statuto o dagli artt. 2382 e 2399 cod. civ.

3. Il Collegio dei Sindaci elegge tra i suoi membri il Presidente. Il Presidente del Consiglio dei Sindaci sovraintende all'attività del Collegio e garantisce il pieno ed ordinato svolgimento delle funzioni proprie del medesimo.
4. La durata in carica del Collegio è quadriennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.
5. E' nominato nei casi previsti dall'art.31 del D. lgs 117/2017, è formato da un Revisore contabile iscritto al relativo Registro.

Art. 16

(Gratuità delle cariche associative)

1. Non è previsto alcun emolumento per chi ricopre le cariche sociali.

Art. 17

(Strutture periferiche)

1. Il Presidente della Sezione Provinciale, entro il 30 aprile di ogni anno, invia unitamente al proprio rendiconto finanziario consuntivo, i rendiconti finanziari consuntivo delle Sezioni Comunali al Coordinatore regionale.

- 
2. In assenza del Coordinatore Regionale il Presidente della Sezione Provinciale invierà, con le predette modalità, i predetti rendiconti direttamente al Consiglio Nazionale.

Art. 18

(Gestione patrimoniale)

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile e immobile che perviene all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.
2. I beni del Patrimonio dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo Provinciale, possono essere concessi in uso alle strutture nazionali, comunali.
3. Il patrimonio e i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Art. 19

(Entrate dell'Associazione)

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, regioni, enti locali o istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione;
 - i) rendite patrimoniali.
 - j) Proventi delle attività diverse ai sensi e nei limiti dell'Articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 nonché quelle previste dal presente statuto;
 - k) Il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, debitamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
 - l) Proventi dell'attività di raccolta fondi;
 - m) Ogni altra entrata ammessa dal Codice del Terzo settore.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta ai terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D. Lgs. n. 117/2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo settore.

2. Qualora l'Associazione acquisisca la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 117/2017 e sia iscritta nel registro delle imprese potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447- bis e seguenti del codice civile.
3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
4. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio dell'Associazione, qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività diverse di cui all'articolo 5 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione. Qualora l'Associazione non sia iscritta nel registro delle imprese deve depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori Contabili almeno 30 (trenta) giorni prima della loro presentazione all'Assemblea dei soci. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere depositati presso la sede dell'organizzazione 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, affinché ciascun socio possano prenderne visione.

5. L'Associazione si impegna alla redazione del bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. Il bilancio sociale sarà in ogni caso redatto qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad 1 milione di euro ed il bilancio sociale sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicato nel sito internet istituzionale. Qualora l'Associazione non abbia l'obbligo di redazione del bilancio sociale e non sia deciso dall'Assemblea dei Soci di procedere alla sua redazione, l'Associazione è comunque tenuta alla redazione della relazione di missione.
6. Qualora con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a cento-mila euro annui, l'Associazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del D. Lgs. n. 117/2017 cui aderisca, gli eventuali emolumenti, compresi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art. 20

(Destinazione degli avanzi di gestione)

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
2. La corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche

competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

3. La corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n 81;
4. L'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
5. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità;
6. La corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 21

(Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio viene predisposto il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Provinciale.
3. La gestione finanziaria ed il bilancio sono disciplinati dal presente statuto, nonché, ove compatibili dal Regolamento di amministrazione e contabilità deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 22

(Scioglimento dell'Associazione)

1. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria dei soci, convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno, delibera lo scioglimento dell'associazione, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori, da scegliersi preferibilmente tra i soci e determinandone i poteri.
2. In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale
3. Nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, il *patrimonio residuo* è devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore iscritte nei rispettivi registri



regionali, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 23

(Norme di chiusura)

1. Tutti i volontari sono assicurati sia contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato sia per la responsabilità civile verso terzi, per i danni che possono provocare nell'adempimento delle attività statutarie. L'organizzazione di Volontariato, inoltre, può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa e risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall'inservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
2. I componenti del Consiglio Direttivo, i componenti del collegio dei Sindaci, gli eventuali dipendenti e/o consulenti con funzioni di direzione nonché il soggetto incaricato dalla revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del D.lgs. n. 39/2010, in quanto compatibili. Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile. Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati qualora l'Associazione abbia più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.
3. Le norme di funzionamento dell'associazione, predisposte dal Consiglio direttivo e approvate dall'Assemblea dei soci, redatte conformemente, ad integrazione e specificazione del presente statuto, devono essere affisse nell'apposita bacheca presso la sede sociale e consegnate in copia a ciascun socio al momento dell'iscrizione all'organizzazione.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, ove compatibili allo statuto ed ai regolamenti Nazionali, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia in particolare del codice del terzo settore e della legislazione sul volontariato. =====

Il Presente statuto è stato approvato nell'assemblea Provinciale Straordinaria dei soci del 09/02/2019.

Il Segretario
(Patrizia Capriolo)



Il Presidente

(Pietro Angelo Valente)

